

(n. 912/A)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione

(CROCETTA)

su proposta dell'Assessore per l'Economia

(BACCEI)

il 23 dicembre 2014

*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015
Legge di stabilità regionale*

----O----

(OMISSIS)

----O----

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA

'BILANCIO: bilancio e programmazione, finanze, controllo della
spesa regionale ed extra regionale, credito e risparmio'

Composta dai deputati

Dina Antonino, *presidente e relatore*; Vinciullo Vincenzo, *vicepresidente e relatore*; Di Giacinto Giovanni, *vicepresidente*; Ciaccio Giorgio, *segretario*; Clemente Roberto; Cracolici Antonello; Currenti Carmelo; D'Agostino Nicola; Di Mauro Giovanni; Milazzo Giuseppe; Gucciardi Baldassare; La Rocca Claudia; Leanza Nicola; Lupo Giuseppe; Savona Riccardo.

Presentata il 25 aprile 2015

Relazione

---O---

DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)

TITOLO I

Disposizioni finanziarie e contabili.
Disposizioni varie.

CAPO I

Disposizioni finanziarie e contabili.

Art. 1.

Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2015 è determinato in termini di competenza in 527.758 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, è determinato per l'anno 2016 un saldo netto da impiegare pari a 296.603 migliaia di euro e per l'anno 2017 un saldo netto da impiegare pari a 266.813 migliaia di euro.

3. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2015, in 217.871 migliaia di euro.

Art. 2.

*Disposizioni in materia di residui attivi,
passivi e perenti e di equilibrio di bilancio*

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2013 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2014, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014. Qualora, a fronte delle somme eliminate a

norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2004, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2014, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2013 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2012, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2014 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.

6. Le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

7. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo, sussista ancora l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Risultato di gestione

1. Il disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2014, stimato in complessivi 1.755.000 migliaia di euro, è ripartito in tre annualità pari a 585.000 migliaia di euro iscritti in ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

Art. 4

Ricorso ad operazioni finanziarie

1. Il Ragioniere Generale è autorizzato nell'esercizio finanziario 2015 ad effettuare operazioni finanziarie per un importo pari complessivamente a 145.000 migliaia di euro di cui 115.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 6 e 30.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 10.

Art. 5

Accantonamenti tributari

1. Il concorso al risanamento della finanza pubblica a carico della Regione, complessivamente determinato in 1.385.383 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015-2017, per effetto dell'ulteriore onere previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 400, è ridotto di 98.638 migliaia di euro annui per effetto dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 26 febbraio 2015.

2. All'onere di cui al comma 1, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, si provvede quanto a 673.548 migliaia di euro mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, e quanto a 613.197 migliaia di euro con risorse a carico del bilancio regionale (UPB 4.3.1.5.4 - capitolo 219213).

3. All'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 le parole "gli esercizi finanziari 2014-2016" sono sostituite con le parole "l'anno 2014" e le parole "e in 979.004 migliaia di euro per l'anno 2016" sono abrogate;
- al comma 2 lettera b) le parole "e 400 milioni di euro annui per l'anno 2016" sono soppresse e le parole "il triennio 2014-2016" sono sostituite con le parole "l'anno 2014";
- la lettera c) è soppressa.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 sono abrogati.

Art. 6

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni

1. L'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 per l'anno 2015, già rideterminata con il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è stabilita in 356.500 migliaia di euro. Conseguentemente è ulteriormente rideterminata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui all'articolo 6,

comma 1, della medesima legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, dopo le parole "azioni di interesse comune" è aggiunto il seguente periodo " , pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità."

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è così sostituito:

"3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, sono stabilite entro il 31 maggio di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del già menzionato Fondo, al netto, per l'anno 2015, delle destinazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sulla base dei seguenti criteri:

- a) dimensione demografica;
- b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili per ciascun comune;
- c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;
- d) esigenze di spesa delle isole minori per il trasporto rifiuti via mare, garantendo un'assegnazione di parte corrente interamente le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;
- e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per:
 - il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;
 - la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17;
- f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di
comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1,5 milioni di
euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;

g) attuazione di forme di democrazia partecipata, con riguardo alla serie storica dell'ultimo triennio;

h) capacità di riscossione;

i) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto del numero complessivo degli iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente sulla popolazione residente.”.

4. Per l'anno 2015 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dell'articolo 6 comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è determinato in 115.000 migliaia di euro.

5. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 650 migliaia di euro. Per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati complessivamente in 2.650 migliaia di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4.

6. All'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni dopo il comma 7 *ter* è aggiunto il seguente:

“7 *quater*. Per l'anno 2015 a valere sul fondo perequativo di cui al comma 2, per l'erogazione dei contributi previsti dal comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata al spesa di 500 migliaia di euro.”.

7. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni le parole “in proporzione alle somme richieste e incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio” sono sostituite dalle parole: “sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali.”.

8. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per far fronte alla collocazione in disponibilità del personale dipendente degli enti locali che, entro il 30 giugno 2015, per l'esercizio finanziario 2014 abbiano accertato e dichiarato la condizione di dissesto, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, è previsto a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 uno stanziamento di 2.000 migliaia di euro, per integrare i posti delle piante organiche rideterminate, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 24 luglio 2014.

9. Nei comuni in dissesto, per il personale a tempo determinato

individuato dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, il contributo è pari all'ottanta per cento del costo complessivo annuo del contratto. Per le finalità del presente comma, per l'esercizio finanziario 2015 sono vincolate 1.000 migliaia di euro sul Fondo per le autonomie locali.

10. All'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "gli enti di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle parole "e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al titolo secondo";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli enti locali e per i relativi enti e organismi strumentali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, su decorrenza e modalità di applicazione delle relative disposizioni, che dovrà comunque avviarsi a decorrere dal 1° gennaio 2016."

Art. 7

Servizi di autolinee urbane

1. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, al settimo periodo sostituire le parole da "a prevalente economia turistica" sino a " i relativi oneri" con le parole "singoli o associati, a condizione che, se associati, la maggioranza di essi sia a prevalente economia turistica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, ed a condizione che venga stipulata tra di essi apposita convenzione che ne regoli modalità attuative anche ai fini dell'utilizzo in comune delle risorse turistiche e del miglioramento dei servizi di mobilità, con l'utilizzo anche di bus scoperti che attraversano il territorio dei comuni, ed a condizione che ne assumano integralmente i relativi oneri."

Art. 8

Livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali

1. Al fine di garantire la trasparenza e la razionalizzazione della spesa pubblica locale, nonché il progressivo superamento del criterio della spesa storica nell'assegnazione delle risorse regionali, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dall'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'Amministrazione regionale, con il concorso delle autonomie locali, determina i fabbisogni standard di Comuni e liberi consorzi comunali relativamente alle funzioni fondamentali degli stessi enti, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni eventualmente dalle stesse implicate.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle

presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, sono definite le disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard dei comuni e dei liberi consorzi comunali, con riferimento alle funzioni fondamentali.

Art. 9

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai liberi consorzi comunali

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 al fine di garantire il funzionamento dei liberi consorzi comunali, è autorizzato un contributo di parte corrente di 19.150 migliaia di euro comprensivo della quota annuale di 1.650 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni. La superiore riserva sarà calcolata all'interno dei trasferimenti spettanti al libero consorzio comunale interessato. Per l'esercizio finanziario 2015 il contributo di parte corrente di cui al presente comma è comprensivo delle assegnazioni autorizzate dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio 2015 i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more dell'effettuazione dei trasferimenti di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente.

Art. 10

Programma straordinario di interventi sulla viabilità secondaria

1. Per l'esercizio finanziario 2015 è autorizzata la spesa di 30.000 migliaia di euro da destinare ai liberi consorzi comunali per l'attuazione di un programma straordinario di interventi sulle infrastrutture stradali di viabilità secondaria dell'isola, che assicuri il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza;

b) miglioramento dell'accessibilità alle aree metropolitane;

c) miglioramento delle interconnessioni con la rete viaria primaria e conseguentemente con i poli di scambio internodale;

d) accessibilità ai servizi essenziali della sanità, dell'istruzione ed agli altri servizi sociali;

e) miglioramento delle condizioni di accessibilità delle aree interne;

f) superamento delle condizioni di chiusura e/o limitazione del transito sulla rete secondaria dovute ad ordinanze emesse dalle Autorità competenti.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentiti i liberi Consorzi comunali e l'Assessorato regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è approvato il piano degli interventi e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie.

Art. 11

Incentivazione delle Unioni di Comuni

1. Nell'ottica del contenimento della spesa, al fine di incentivare le unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 1.600 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai trasferimenti statali per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. I contributi di cui al presente comma vengono concessi in ragione della verifica dei servizi già attivati, in forma associata, nell'anno 2014 dalle stesse unioni, a seguito della delega esclusiva deliberata dai comuni aderenti, con evidenza dei risparmi conseguiti.

Art. 12

Disposizioni in materia di personale precario

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, così come rideterminata dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 è incrementata per l'esercizio finanziario 2015 di 24.241 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313318).

2. All'articolo 30, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 la parola "2016" è sostituita con la parola "2015" e le parole "per il triennio 2014-2016, la spesa annua" sono sostituite con le parole "per l'anno 2014, la spesa".

3. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2015 dall'articolo 30, comma 8 e comma 10 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, così come rideterminate, dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sono incrementate rispettivamente di 115.503 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.99, capitolo 191310) e 18.434 migliaia di

euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313319).

4. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2016 dall'articolo 30, comma 8 e comma 10 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono rideterminate rispettivamente in 117.390 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.99 - capitolo 191310) e in 16.591 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313319).

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, così come modificata dall'articolo 1, comma 4 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 è rideterminata per l'esercizio finanziario 2015 in 312 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 capitolo - 313318).

6. All'articolo 31, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 le parole "per il triennio 2014-2016" sono sostituite con le parole "per il biennio 2014-2015".

7. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole "previa intesa in sede di" sono sostituite con le parole "previo parere della".

8. All'articolo 30, commi 7 e 9 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2 le parole "Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014" sono sostituite dalle parole "Le disposizioni del presente comma si interpretano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.".

Art. 13

Procedure di conciliazione

1. L'Assessorato regionale della autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica - è autorizzato alla conciliazione ex articolo 410 c.p.c., previa verifica della sussistenza delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni individuali che mostrino indici rivelatori della subordinazione, per tutte le istanze di conciliazione pervenute all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2013.

2. Per gli effetti derivanti dalle conciliazioni di cui al comma precedente si provvede con la disponibilità di cui al capitolo 108169 per gli esercizi finanziari 2015 e 2016.

3. Le conciliazioni di cui al comma 1 producono effetti utili anche ai fini dell'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le disposizioni di proroga dei contratti a tempo determinato al 31 dicembre 2013 presso la Regione siciliana.

Art. 14

Rimpinguamento del fondo siciliano lavoratori disoccupati

1. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, per l'esercizio finanziario 2015, sono versate, in entrata del Fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, 250 migliaia di euro cui si fa fronte con le disponibilità del capitolo 215704 – accantonamento 1001.

Art. 15

Personale S.R.R

1. All'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Per personale da assumere presso le S.R.R. ai sensi dei commi 6 e 7, devono intendersi anche le unità lavorative in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi che, nelle more della costituzione e dell'avvio delle S.R.R., abbiano avuto interrotto il rapporto con le società d'ambito, purché già in servizio alla data del 31 dicembre 2009.”.

Art. 16

Disposizioni in materia di contratti per il personale precario

1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato prorogati ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 non possono essere oggetto di modifiche relative all'inquadramento giuridico ed economico.

Art. 17

Funzionamento della Conferenza Regione-autonomie locali

1. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica con proprio decreto determina le modalità di funzionamento ed i componenti della segreteria di cui all'articolo 43, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 100 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, scelti fra il personale in servizio presso il dipartimento regionale delle autonomie locali senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Il comma 7 e il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 sono abrogati.

Art. 18

Spesa sanitaria

1. Quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata, ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed

integrazioni, al finanziamento della compartecipazione regionale, di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della spesa sanitaria relativa alla quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quale servizio pubblico essenziale (UPB 11.2.1.3.1 - capitolo 413302) per l'importo di 198.952 migliaia di euro, di 142.644 migliaia di euro e di 149.689 migliaia di euro, rispettivamente, per gli esercizi finanziari 2015-2017.

2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro.

3. Per far fronte alle obbligazioni assunte per le finalità di cui al Titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 è autorizzato un limite d'impegno decennale di 1.300 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

Art. 19

Ticket per le prestazioni sanitarie

1. La Regione, ai fini del versamento del ticket per le prestazioni sanitarie, equipara i soggetti inoccupati a quelli disoccupati. Per tali finalità è autorizzata la spesa massima, per l'anno 2015, di 500 migliaia di euro. La Giunta regionale adotta, su proposta dell'Assessore competente, una deliberazione contenente le direttive di attuazione e i criteri applicativi finalizzati anche a limitare la spesa entro l'importo massimo stabilito (UPB 11.2.1.3.1 – capitolo 413302).

Art. 20

Rifinanziamento leggi di spesa

1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, negli importi dalla stessa indicati e sono comprensivi degli importi autorizzati fino al 30 aprile 2015 con la tabella di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3.

2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, negli importi dalla stessa indicati.

Art. 21

Rimborso alle Aziende sanitarie per il personale comandato all'Assessorato regionale della salute e disposizioni finanziarie in materia di comando del personale in servizio al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e al dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 680 migliaia di euro e la

spesa di 1.020 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 (UPB 11.2.1.1.1 - capitolo 412016).

2. Per le finalità dell'articolo 47, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015 l'ulteriore spesa di 40 migliaia di euro. (UPB 5.2.1.1.1. - capitolo 242022).

3. Per le finalità dell'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 la spesa di 200 migliaia di euro. (UPB 4.2.1.1.1. - capitolo 212025).

Art. 22

Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione

1. Per le finalità dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2014, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione è autorizzata, a trasferire alla RESAIS S.p.A., a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale in servizio, l'ulteriore somma di 5.646 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 4.2.1.3.99 - capitolo 214107), comprensiva degli eventuali oneri convenzionali. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 è autorizzata la spesa di 7.800 migliaia di euro.

2. All'Istituto regionale vini e oli di Sicilia è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'Ente acquedotti siciliani in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 138 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 147325) oltre a quanto già autorizzato con legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 articolo 7, comma 2. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 è autorizzata la spesa di 207 migliaia di euro.

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, di 738 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 2.2.1.3.7 - capitolo 343315). Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.107 migliaia di euro.

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, di 1.805 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373347). Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 è autorizzata l'ulteriore a spesa di 2.708 migliaia di euro.

Art. 23

Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di 4.500 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - capitolo 147326).

2. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati per le finalità di cui al comma 1, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.

Art. 24

Misure di sostegno per il ricovero di minori

1. Il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, è autorizzato a rimborsare ai Comuni, fino ad un ammontare massimo dell'80 per cento, le spese documentate da provvedimento giurisdizionale e dall'attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza per ricovero di minori disposto dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404.

2. Le tariffe di riferimento per il rimborso ai Comuni di cui al comma precedente non devono essere superiori a quelle applicate a livello nazionale.

3. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 24.300 migliaia di euro di cui 10.000 migliaia di euro in favore degli enti di cui al comma 8 bis dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25

Comunità alloggio per disabili psichici

1. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 76, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 11.500 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1 - capitolo 182519).

Art. 26

Norme in materia di consorzi di bonifica

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di 10.000

migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).

2. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati per le finalità di cui al comma 1, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.

Art. 27

Acquisizione dei servizi delle società partecipate

1. All'articolo 11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, come sostituito dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.3 le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, la spesa annua" sono sostituite con le parole "per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di" e dopo le parole "migliaia di euro" sono aggiunte le seguenti parole "e per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa di 44.523 migliaia di euro,".

Art. 28

Trasporti isole minori

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 è autorizzata la spesa complessiva di 315.000 migliaia di euro in ragione di 63.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2016 al 2020.

Art. 29

Inventario dei beni immobili della Regione siciliana

1. I beni immobili della Regione siciliana sono inseriti nel Conto del Patrimonio della Regione mediante apposito inventario da formarsi presso la Ragioneria generale per effetto delle vigenti norme sull'amministrazione regionale che assegnano alla medesima Ragioneria le competenze in materia di patrimonio immobiliare.

2. L'inventario deve contenere gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore. I beni patrimoniali disponibili provenienti da procedura di sdemanializzazione destinati alla successiva vendita sono iscritti in apposito elenco contenente i dati di carico e scarico dei valori, previa delibera della Giunta regionale.

3. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono determinati i criteri e le modalità per la formazione e la conservazione dell'inventario.

Art. 30

Interventi in favore di attività turistiche, sportive, musicali, ricreative e promozione dell'immagine della Regione

1. Al fine di evitare l'insorgere di contenziosi nei confronti dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è

autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 297 migliaia di euro per il finanziamento delle istanze presentate a valere sul bando di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, pubblicato nella GURS n. 39 del 19 settembre 2014 ed esitate positivamente dalla competente commissione.

Art. 31

Interventi in materia di acqua e rifiuti

1. Per le finalità di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 la spesa di 370 migliaia di euro (UPB 5.2.1.3.99 - capitolo 243308).

2. All'articolo 46, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole "a decorrere dall'esercizio finanziario 2014" sono sostituite con le parole: "per gli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016 e 2017".

3. La spesa autorizzata per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 è rideterminata in 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017. (UPB 5.2.1.3.99 - capitolo 242543).

4. Per le finalità di cui alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 è autorizzata per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 la spesa di 14.869 migliaia di euro per ciascun anno per consentire il pagamento di debiti pregressi per la fornitura di gas metano al dissalatore di Trapani ed il limite di impegno di 10.536 migliaia di euro per dieci anni a decorrere dal 2016 per la gestione degli impianti e la fornitura delle utilities al dissalatore di Gela.

Art. 32

Provvedimenti in favore dei testimoni di giustizia

1. La spesa autorizzata per gli anni 2015 e 2016 dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22 è incrementata di 510 migliaia di euro per ciascun anno.

2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22 le parole "valutati in 380 migliaia di euro annui" sono sostituite dalle parole "valutati in 890 migliaia di euro annui".

Art. 33

Compensazione fiscale e rimodulazione mutui

1. Nelle more della definizione dell'accordo per il riconoscimento da parte dello Stato alla Regione delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della Regione per un importo stimato in 300.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e 250.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, nonché della moratoria dei piani di ammortamento dei mutui contratti

con Cassa depositi e prestiti stimati in 150.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, gli importi complessivi di 450.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015, di 400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 250.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 sono accantonati in ciascun esercizio in un apposito fondo cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2 per gli importi nello stesso indicati.

2. Le riduzioni di spesa di cui al comma 1 sono ripristinate, in misura proporzionale, al perfezionamento delle intese con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Cassa depositi e prestiti.

3. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 2 .

4. L'articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 é abrogato.

Art. 34

Disposizioni in materia di società partecipate

1. Ai fini di agevolare il processo di dismissione delle partecipazioni azionarie della Regione siciliana, l'Assessorato dell'economia è autorizzato ad avvalersi dei servizi di *advisory* tecnico-finanziari da affidare mediante le procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" a singoli professionisti o società in possesso di requisiti professionali e di comprovata esperienza in materia di valutazione e collocamento di partecipazioni azionarie. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle società di cui al presente comma nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

3. Per sopperire ai propri fabbisogni di personale è fatto obbligo alle società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, di attingere all'albo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sulla base di integrazioni al piano previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, predisposte anche oltre i termini previsti dal comma 5 del citato articolo 64, purché nel rispetto delle ulteriori condizioni ivi previste. Per la società SEUS s.p.a, in relazione alle professionalità specifiche richieste nel settore sanitario di riferimento, la stessa può attingere sia dalle altre società partecipate sia, in posizione di comando, dalle Aziende sanitarie.

4. Per il reclutamento del personale secondo le procedure di cui al comma 3 non si applica il divieto di nuove assunzioni previsto dall'articolo 20, comma 6 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 continuano ad applicarsi al personale già iscritto all'albo di cui al comma 1 del medesimo articolo 64 della legge regionale, anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro connesso con il processo di liquidazione delle società.

6. L'articolo 66 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 è soppresso.

7. Al comma 6 *quater* dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole "la sede per tutte le società in liquidazione è istituita presso l'Ufficio speciale di cui al comma 6 *ter*" sono soppresse.

Art. 35

Amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione

1. A decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Amministrazione delle società controllate dalla Regione si applicano le disposizioni seguenti:

a) nelle società che svolgono attività di "*in house providing*" per la Regione siciliana, l'amministrazione è affidata, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e successive modifiche e integrazioni, per un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ad un amministratore unico;

b) nelle altre società, a totale o maggioritaria partecipazione della Regione siciliana, l'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione con durata triennale, composto da un presidente e due consiglieri, che può nominare tra i suoi componenti un amministratore delegato, stabilendone i poteri e le funzioni in conformità a quanto appositamente previsto dallo statuto di ciascuna società.

2. Le cariche di amministratore unico o delegato di cui al precedente comma sono rinnovabili una volta sola.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, qualora l'amministratore unico o l'amministratore delegato ricopra anche le funzioni di direttore generale, il limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo è pari alla somma delle voci retributive, spettanti ai dirigenti generali della Regione siciliana, riferite unicamente alle

seguenti componenti: a) stipendio tabellare; b) retribuzione di posizione prevista dall'articolo 15 numeri 1 e 2 del Decreto del Presidente della Regione 11 novembre 1999, n. 26; c) retribuzione di posizione, nella misura massima decurtata del 20 per cento; d) retribuzione di risultato, di cui al contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della Dirigenza. Lo stesso trattamento spetta al direttore generale nel caso in cui l'amministratore unico o delegato non ricopra anche le funzioni di direttore generale.

4. Il limite massimo di cui al comma 3, per gli amministratori unici o delegati che ricoprono anche le funzioni di direttore generale, è ridotto del trenta per cento, per le società con un numero di dipendenti inferiore a quattrocento o con un valore della produzione inferiore a quindici milioni di euro.

5. Per le società di cui al comma 1, i limiti di cui all'articolo 20, comma 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono ridotti del 30 per cento.

6. Le cariche di amministratore unico e amministratore delegato possono essere conferite esclusivamente a soggetti in possesso di adeguata e comprovata professionalità e, nel caso previsto dal precedente comma 3, sono incompatibili con l'esercizio d'impresa e/o l'esercizio di qualsiasi altra attività, sia di lavoro autonomo, sia di lavoro dipendente anche occasionale.

7. L'Assessorato regionale dell'economia esercita il controllo analogo e ne stabilisce le modalità. Le società conformano i propri statuti alle disposizioni dell'Assessorato.

8. L'Assessorato regionale dell'economia procede alla verifica del Piano Operativo Strategico (POS), del Piano dei Servizi e del Personale, del Piano Economico Annuale (PEA) e dell'andamento gestionale trimestrale.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, adeguano i propri statuti alle prescrizioni della presente legge.

Art. 36

Accorpamento dell'IRIDAS all'Istituto "Florio e Salamone"

1. Ferme restando la medesima denominazione e le finalità statutarie dell'Istituto dei ciechi Opere riunite "Florio e Salamone", nel pieno rispetto delle volontà testamentarie indicate nell'atto costitutivo dell'istituto medesimo, le funzioni già svolte dall'ente posto in liquidazione dall'articolo 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sono trasferite all'istituto "Florio e Salamone" di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono trasferite, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, all'ente cessionario, in forza della presente legge, le risorse materiali e immateriali nonché il personale in servizio presso l'ente liquidato alla data di avvio del procedimento di liquidazione, che mantiene il trattamento giuridico ed economico in essere alla detta data.

Art. 37
Sviluppo Italia Sicilia

1. Allo scopo di rafforzare il ruolo di Sviluppo Italia Sicilia quale società strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione nell'ambito dell'Area strategica Sviluppo, la società Sviluppo Italia Sicilia sostiene la competitività e l'attrattività del territorio attraverso la creazione di impresa e il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi di programmazione e attuazione delle politiche di sviluppo locale.

2. La società Sviluppo Italia Sicilia è riconosciuta quale soggetto in *house* cui i Dipartimenti regionali devono prioritariamente rivolgersi per l'affidamento delle attività in tema di creazione di impresa e di assistenza tecnica in relazione all'utilizzo dei fondi comunitari.

3. Le attività di Sviluppo Italia Sicilia sono remunerate con tariffe non maggiori di quelle di mercato.

Art. 38
Organismo indipendente di valutazione

1. Per il funzionamento dell'organismo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 52 del 21 giugno 2012 é autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 la spesa di euro 90 migliaia di euro.

Art. 39
Interventi in materia di enti cooperativi

1. All'articolo 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "numero dei soci" sono aggiunte le seguenti parole " , al fatturato";

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Ferme restando le competenze dell'Assessorato regionale delle attività produttive, le cooperative non aderenti alle associazioni di

rappresentanza del movimento cooperativistico legalmente riconosciute sono sottoposte a revisione ordinaria da parte delle articolazioni organizzative regionali delle medesime associazioni, sulla base di appositi elenchi forniti dall'Assessorato regionale delle attività produttive, nel rispetto dei criteri di rappresentatività di cui all'articolo 57, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Ciascuna associazione è tenuta a svolgere un numero di attività revisionali non inferiore al 90% del totale delle cooperative ad essa affidate per la revisione.

7 bis. Le cooperative di cui al comma 7 versano il contributo di cui al comma 1 in misura pari all'80% alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute che effettuano la revisione ed in misura pari al 20% in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

7 ter. Le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute che effettuano la revisione sono tenute a trasmettere all'Assessorato delle attività produttive, in forma digitale, i risultati delle attività espletate, allo scopo di costituire una banca dati sulle cooperative siciliane da utilizzare per finalità istituzionali nell'ambito di protocolli di legalità.”.

Art. 40

Fondo per l'eliminazione dei residui attivi

1. All'articolo 78, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 le parole da “di 72.006 migliaia di euro” fino a “esercizio finanziario 2016” sono sostituite con le parole “ed è determinata in 90.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e in 100.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017”.

2. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni sono destinate al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al medesimo comma 7, dell'art. 3 lettera e) del citato decreto legislativo.

Art. 41

Piano di riordino degli enti regionali

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Assessore regionale, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, predispone un piano di riordino degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sottoposti a vigilanza e/o controllo del proprio ramo di amministrazione.

2. Il piano complessivo di riordino definisce misure per il

contenimento e la razionalizzazione della spesa. Al piano è allegata una relazione tecnica che indica i risparmi di spesa discendenti dalle misure programmate, per l'esercizio in corso e per i due esercizi successive. Il piano, corredato delle eventuali proposte legislative necessarie per la completa attuazione dello stesso, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, previo parere della II Commissione permanente dell'Assemblea regionale siciliana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42

Finanziamento ulteriori interventi di spesa

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 640 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 148102).

2. Per le finalità di cui all'articolo 59, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di 500 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - capitolo 147314).

3. Per le finalità di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di 7.000 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.99 - capitolo 215734).

4. Per le finalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di 1.543 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.3 - capitolo 183701).

5. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 8 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di 600 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.3 - capitolo 183715).

6. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di 1.700 migliaia di euro (UPB. 9.2.1.3.3 - capitolo 373711).

7. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 280 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.5 - capitolo 191309).

8. Per l'erogazione di contributi per il funzionamento delle Università, degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, e vulcanologici di cui all'articolo 73, comma 6 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373307).

9. Per le assegnazioni alle Università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti, di cui all'articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di 143 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373313).

10. Per le finalità di cui all'articolo 73, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 376576).

11. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 1.500 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3 - capitolo 473709).

12. Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B, già previsti dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 180 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3 - capitolo 473710).

13. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c) della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 350 migliaia di euro (UPB 1.2.1.3.2 - capitolo 105703).

14. Per le finalità di cui alla legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 300 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.7 - capitolo 377762).

15. Per le finalità dell'articolo 57 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per l'anno 2015 (UPB 8.2.1.1.2 - capitolo 272531).

16. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 400 migliaia di euro per l'anno 2015 (UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 377735).

17. Per le finalità di cui all'articolo 195, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 il Dipartimento regionale degli affari extraregionali è autorizzato ad erogare per l'esercizio finanziario 2015 la somma di 350 migliaia di euro”.

18. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 100 migliaia di euro (U.P.B. 10.4.1.3.99 – cap. 348111).

19. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la somma di 300 migliaia di euro (cap. 377703).

20. L'U.P.B. 6.2.2.6.3- cap. 776016 è incrementata per l'esercizio finanziario 2015 dell'importo di 1.500 migliaia di euro.

Art. 43

Utilizzazione di fondi a favore di attività sportive

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, si applicano anche alle iniziative di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, a valere sui finanziamenti del capitolo 473709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

Art. 44

Incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori animali

1. La Regione sostiene le attività volte a conseguire e diffondere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, sia con l'obiettivo di migliorare la competitività degli allevamenti, sia di valorizzare gli usi sostenibili del territorio rurale e conservare la biodiversità.

2. L'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea incentiva il miglioramento qualitativo degli allevamenti attraverso il ricambio dei riproduttori maschi e femmine selezionati e il ripopolamento delle stalle rispondendo alle esigenze di una zootecnia siciliana più aderente alle direttive comunitarie.

3. Sono concessi aiuti in conto capitale, per un massimo del 25%, a fronte della spesa sostenuta per l'acquisto di animali riproduttori maschi e femmine delle specie e razze di interesse zootecnico.

4. L'azione è attuata nell'ambito del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 352 del 24 dicembre 2013.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, la spesa complessiva di 1.500 migliaia di euro a valere sulle disponibilità di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

Art. 45

Aiuti alle associazioni allevatori per la tenuta dei libri genealogici

1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'attuazione dei controlli funzionali, l'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti alle Associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute e aderenti all'Associazione italiana allevatori di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 1991, n. 30, in conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella GUUE L 193 dell'1 luglio 2014.

2. Possono essere concessi nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e unionali in materia:

a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;

b) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

3. Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di 2.300 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 – capitolo 144111).

Art. 46

Contributo straordinario in favore dei marittimi imbarcati in motopescherecci sequestrati nel Mar Mediterraneo

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere un contributo straordinario nel limite massimo di 50 migliaia di euro in favore di ciascuno dei marittimi imbarcati sui motopescherecci sequestrati "Maestrone", "Boccia Secondo", "Antonino Serrato", "Giulia P.G.", "Daniela L.", e "Flori" sequestrati in acque internazionali, per gli eventi del 7 giugno 2012, del 7 ottobre 2012 e del 8 dicembre 2012. Il contributo è erogato indipendentemente dal computo dei giorni di navigazione al fine di fronteggiare almeno parzialmente il danno causato dall'interruzione dell'attività di pesca. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 246 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato al netto delle somme riferibili allo stesso evento, eventualmente percepite ai sensi di

ulteriori interventi regionali, nazionali e/o comunitari o derivanti da indennizzi assicurativi.

Art. 47

Disposizioni a favore dei Comuni in dissesto per far fronte alle situazioni emergenziali nel settore idrico

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzato a trasferire contributi a fondo perduto ai comuni interessati o alle loro forme associative già costituite ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche integrazioni."

2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, le parole "30 aprile 2015" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2015".

Art. 48

Abrogazioni e modifiche di norme

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è abrogato.

2. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 le parole "lire 500.000" sono sostituite dalle parole "euro 411,62" e le parole da "rivalutata" a "precedente" sono soppresse.

3. All'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunta la lettera "g) anticipi ai dipendenti per le spese di missione.";

b) al comma 5 le parole "riguardanti spese correnti" sono soppresse;

c) i commi 6 e 7 sono soppressi;

d) al comma 8 dopo le parole "alla competente amministrazione" sono aggiunte le parole: "ed alla competente ragioneria centrale".

4. A decorrere dal 2016 all'articolo 47, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole da "per l'espletamento" fino a "progetti obiettivo" e le parole da "nonché mediante" fino a "rifiuti" sono soppresse.

5. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 aprile 2005, n. 5 le parole "persone residenti nel territorio della Regione da almeno sette anni" sono sostituite con le parole: "i dirigenti del ruolo dell'amministrazione regionale".

6. Il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, è sostituito dal seguente:

"5. I decreti dirigenziali devono essere pubblicati per esteso nel sito

internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi. Le medesime regole si applicano, altresì, ai decreti del Fondo di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in ossequio ai principi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, recante "Norme per l'organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana".

Titolo II

Misure di contenimento della spesa e per favorire lo sviluppo nel settore agricolo e forestale

Art. 49

Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale

1. Al comma 4 dell'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell'ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi possono essere oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante."

2. Al fine di attuare misure di contrasto per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, i dipartimenti regionali Sviluppo rurale e territoriale, Agricoltura, Ambiente, Protezione civile, Tecnico, Acque e rifiuti, e l'ufficio del commissario straordinario contro il dissesto idrogeologico, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, sono autorizzati a progettare e realizzare interventi a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sul Piano di Azione e Coesione e sul Fondo di Sviluppo e Coesione o su altri fondi extraregionali, con le modalità di cui al comma 3.

3. Nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 2, i dipartimenti interessati, in via prioritaria, dovranno prevedere l'acquisizione dei lavori in economia di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con l'impiego degli operai agricolo-forestali di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, degli operai addetti alla campagna di meccanizzazione dell'ente di sviluppo agricolo e degli operai dei Consorzi di bonifica, anche ai fini del raggiungimento, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, delle rispettive garanzie occupazionali.

4. La progettazione degli interventi di cui al comma 3 deve essere eseguita entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, comunque, a seguito di formale assegnazione di fondi.

5. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione. Per la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede annualmente sulla base delle effettive e motivate esigenze organizzative e territoriali, garantendo in ogni caso giusti livelli operativi a salvaguardia del patrimonio forestale regionale assicurando comunque una riduzione del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella misura pari ad almeno il venti per cento di quello impiegato nel 2014.

2. Sono confermate le competenze del Comando del corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154.

3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal precedente comma 2, e il dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingeranno dalla graduatoria unica di cui al precedente comma 1.”.

6. Al comma 12 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, le parole “in ambito provinciale” sono sostituite dalle parole “in ambito regionale”.

7. Ai fini di una gestione organizzativa unitaria e organica degli adempimenti posti a carico della Regione siciliana nella qualità di datore di lavoro, a partire dall'anno 2016, la gestione e l'elaborazione del trattamento economico dei lavoratori forestali inseriti nella graduatoria unica di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, degli operai dei Consorzi di bonifica, degli operai

dell'Ente di sviluppo agricolo e degli altri Enti del settore agricolo, è attribuita alla Società RESAIS S.p.A., o ad altri enti del settore agricolo, previa stipula di apposita convenzione con i competenti dipartimenti regionali del Comando del corpo forestale e dello sviluppo rurale e territoriale.

8. Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, alle dipendenze del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 101.670 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 lo spesa iscritta all'UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 è rideterminata in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di euro.

9. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 è autorizzata per il triennio 2015-2017 la spesa annua di 3.000 migliaia di euro (UPB 12.4.1.3.2 - capitolo 150514).

10. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati nelle attività di cui al comma 8, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.

11. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Ferma restando la misura massima del concorso all'integrazione dei bilanci di cui al comma 1, i consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell'equilibrio finanziario entro l'esercizio 2020.

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, l'erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti dell'anno precedente e all'avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Ai fini della regolarizzazione di eventuali morosità pregresse devono essere corrisposti interamente i canoni del 2014 e per almeno due esercizi precedenti. L'ulteriore debito residuo può essere rateizzato fino ad un massimo di 5 rate annuali dal 2015 al 2020.

Il dipartimento agricoltura verifica la puntuale applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1 quater. Per ciascuna delle annualità 2015-2019, rispetto all'entità del contributo assegnato nell'esercizio finanziario 2014, in funzione del tendenziale equilibrio finanziario dei consorzi di bonifica, la misura del contributo a carico della Regione non può essere superiore all'importo derivante dall'applicazione delle seguenti decurtazioni:

- a) 2015 decurtazione del 10 per cento;
 - b) 2016 decurtazione del 30 per cento;
 - c) 2017 decurtazione del 50 per cento;
 - d) 2018 decurtazione del 70 per cento;
 - e) 2019 decurtazione del 90 per cento;
- A decorrere dal 2020 il contributo è soppresso.

1 quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, si provvede alla revisione del rapporto unità di personale/territorio tra i consorzi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.”.

12. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 12, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 l'ulteriore spesa di 19.586 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 rispettivamente la spesa di 19.202 migliaia di euro e di 5.858 migliaia di euro.

13. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e garantire maggiore efficienza ed efficacia nei servizi da erogare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è autorizzato a disporre con proprio decreto, sentito l'Assessore regionale per l'economia e previa delibera di Giunta, un piano di riordino degli enti vigilati dallo stesso Assessorato.

14. Nel quadro delle iniziative di riordino degli enti vigilati dall'Assessorato di cui al comma 13, deve essere in ogni caso prevista la fusione per incorporazione dell'Istituto per l'incremento ippico di Catania e dell'Istituto sperimentale zootecnico di Palermo nell'Ente per lo sviluppo agricolo.

15. A seguito della fusione di cui al comma 14, avvalendosi delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ente per lo sviluppo agricolo attiva strumenti per la valorizzazione dei beni già appartenenti al patrimonio dell'Istituto i

incremento ippico di Catania e dell'Istituto sperimentale zootecnico di Palermo.

16. L'Istituto regionale del vino e dell'olio assicura il progressivo perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, tenuto conto anche della valorizzazione dei servizi resi secondo quanto previsto dal comma 17.

17. Al fine del perseguimento dell'equilibrio economico, con lo stesso decreto di cui al comma 13 sono individuati i criteri per la remunerazione dei servizi resi dagli enti vigilati di cui al comma 13 in favore dei privati e degli enti pubblici, compresi quelli resi in favore della Regione e per conto della medesima.

18. All'articolo 21 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 2, le parole “nel regolamento” sono sostituite dalle parole “nelle linee guida”;

b) al comma 6 dopo la parola “perseguimento” è cassata la parola “almeno”.

19. All'articolo 18, comma 6 bis della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole “alla data del 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle parole “alla data del 31 dicembre di ogni anno solare”. Gli aiuti in conto interessi sono concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), a valere sul fondo unico costituito presso lo stesso Istituto ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, fino alla concorrenza di 5.000 migliaia di euro.

Articolo 50

Ristrutturazione delle passività a tasso agevolato

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle società cooperative agricole, aventi sede in Sicilia, l'IRCAC è autorizzato a concedere, previa convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, prestiti di durata quinquennale per il finanziamento di piani di consolidamento e ristrutturazione delle esposizioni debitorie di natura agraria già scadute o in scadenza al 31 dicembre 2015.

2. Le richieste di finanziamento di cui al comma 1, vanno presentate all'IRCAC entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che vi provvede nei limiti delle disponibilità del fondo unico costituito presso lo stesso Istituto ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni derivanti dalle operazioni di disimpegno operate con decorrenza dall'1 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 12, e comunque entro il limite massimo di

25.000 migliaia di euro.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in regime di *'de minimis'* a favore delle cooperative agricole, in attività, che gestiscono impianti di trasformazione commercializzazione di produzioni agricole di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. del 24 dicembre 2013, n. L 352, per le imprese agricole di produzione primaria e secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407 n. L 352 per le aziende di trasformazione e commercializzazione.

Titolo III

Misure di riduzione della spesa in materia di pubblico impiego

Art. 51

Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione

1. Ai fini di una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale, con le procedure previste dall'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, provvede alla riorganizzazione del proprio apparato amministrativo al fine di conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base, comunque denominate, in misura complessivamente non inferiore al 30 per cento rispetto alle rilevazioni sul numero di unità operative di base al 31 dicembre 2014 e alle aree e servizi di cui al decreto del Presidente della regione 22 ottobre 2014, n. 27, eccetto il Dipartimento agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. All'esito della riorganizzazione, i dirigenti generali applicano l'istituto della risoluzione unilaterale del contratto individuale di lavoro per motivate ragioni organizzative e gestionali come previsto dal vigente contratto collettivo dell'area della dirigenza.

2. Entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 1, con decreto del Presidente della regione, previa delibera di Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, sulla base degli effettivi fabbisogni di personale rilevati dal dipartimento della funzione pubblica e del personale, sentiti i dirigenti generali, sono determinati i contingenti di personale da assegnare a ciascun dipartimento o struttura equiparata.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del comparto della dirigenza della Regione siciliana di cui all'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è rideterminata in numero 1.736 unità. Per il quinquennio 2015-2020 tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del comparto non dirigenziale della Regione siciliana di cui all'art. 51, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, modificata con decreto del Presidente della regione 23 dicembre 2010, n. 312235 è rideterminata in numero 13.551 unità, distinte secondo le categorie specificate nella seguente tabella:

Categoria "D"	4.621
Categoria "C"	3.847
Categoria "B"	2.256
Categoria "A"	2.827
Totale personale del comparto non dirigenziale	13.551

Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il biennio 2015-2016 in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente e per il quadriennio 2017-2020 in numero pari al 50 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.

5. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione siciliana è rideterminata in numero 1.250 unità distinte secondo le categorie specificate nella seguente tabella:

Categoria "D"	223
Categoria "C"	1.001
Categoria "B"	26
Totale	1.250

Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il biennio 2015-2016 in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente e per il quadriennio 2017-2020 in numero pari al 50 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.

6. Agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo.

7. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole: "*strutture intermedie*", sono aggiunte le seguenti: "*e delle unità operative di base*" e sono soppresse le parole: "*resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici*".

8. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9.

9. Per l'anno 2016 continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di divieto di assunzioni di cui al comma 10 dell'articolo 1, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

10. All'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, le parole: "*in numero di almeno uno in ogni provincia*" sono sostituite con le parole: "*nel numero massimo di uno per ogni ambito territoriale coincidente con ciascuna ex provincia*".

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale e gli enti che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali, qualora alla scadenza dell'incarico dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, non intendano, anche in assenza di valutazione negativa, confermare l'incarico già conferito, conferiscono al dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le disposizioni normative o contrattuali più favorevoli.

12. L'articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è abrogato.

13. In armonia con le vigenti disposizioni in materia di mobilità nel pubblico impiego, nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, il personale con qualifica dirigenziale e il personale con qualifica non dirigenziale può essere trasferito, all'interno dell'Amministrazione regionale, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.

14. Le unità operative di base prive di titolare sono affidate *ad interim*, per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcun incremento retributivo, al dirigente della struttura intermedia in cui l'unità operativa di base è incardinata. Entro tale periodo il dirigente generale definisce le procedure per l'assegnazione dell'incarico.

15. L'incarico *ad interim* di una struttura amministrativa intermedia può essere conferito al dirigente di altra struttura intermedia del medesimo dipartimento. L'incarico determina esclusivamente

L'attribuzione della retribuzione di risultato riferita al periodo effettivo di svolgimento dell'incarico ed è calcolata sulla retribuzione di posizione di parte variabile relativa alla pesatura della struttura ricoperta *ad interim*. L'incarico *ad interim* per le strutture intermedie non deve avere durata superiore a tre mesi ed entro tale periodo devono essere definite le procedure per l'assegnazione dell'incarico. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli.

16. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale aggiorna il ruolo unico della dirigenza con l'individuazione dei dirigenti privi di incarico. Nei casi in cui, a seguito dell'esperimento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali non siano state presentate istanze, al fine del conferimento diretto degli incarichi i dirigenti generali utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico tenendo conto del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti.

17. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti regionali, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro oppure ricovero ospedaliero o a day hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione collettiva.

18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali spettano nella misura massima di tre giorni per anno solare. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli.

19. Fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui la legge, i regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni, la quantificazione ai fini della fruizione viene effettuata esclusivamente in ore. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro previsto nella giornata

di assenza.

20. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico e normativo spettante in caso di fruizione di congedo parentale è quello previsto per i dipendenti statali del comparto Ministeri.

21. Con apposito accordo quadro sono definite le modalità per ridurre ulteriormente, entro il 2015, il contingente complessivo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali spettante nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e negli enti e società che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali, al fine di renderlo omogeneo ai contingenti spettanti negli altri comparti del pubblico impiego. In caso di mancato accordo, a decorrere dal 1 gennaio 2016 i contingenti sono rideterminati in applicazione della normativa statale e del contratto collettivo nazionale quadro.

22. Nelle more della riforma del Corpo Forestale della Regione siciliana, l'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 1, comma 7, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 è corrisposta esclusivamente al personale del comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione di cui all'articolo 41, allegato 1, tabella A, art. 42, allegato 2, tabella B e art. 43, allegato 3 tabella C, del decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 aprile 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 in servizio presso il Corpo Forestale della Regione siciliana o in posizione di comando o di assegnazione temporanea presso il Dipartimento Territoriale dello sviluppo rurale e territoriale. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni di legge e regolamentari in contrasto con la presente disposizione.

23. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono adottate le modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 aprile 2007, conseguenti all'applicazione dei commi 4 e 22.

24. Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è sostituito dal seguente: "9. I rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 del personale dirigenziale e quello per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che ne applicano i contratti non possono determinare aumenti retributivi superiori all'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta. Nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria". Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è abrogato.

25. All'articolo 13 comma 4 della legge 15 maggio 2000, n. 10, sono soppresse le parole: "e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza".

26. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di tre incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, già previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è ridotto a due incarichi e si applica anche al personale del comparto non dirigenziale e al personale degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere espletati fino alla loro naturale scadenza.

27. A decorrere dal 1 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, incluse le retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2014 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale comunque cessato dal servizio.

28. Le Autorità di Gestione dei programmi regionali comunitari cofinanziati dal FESR e dal FSE d'intesa con il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica provvedono ad attivare un piano di formazione per il personale dell'Amministrazione regionale finalizzato al rafforzamento delle competenze nel settore dei fondi strutturali, comunitari e delle politiche di sviluppo e coesione, a valere sulle risorse del FSE. Il personale così formato è destinato prioritariamente alle Unità di monitoraggio e controllo della spesa comunitaria operanti nei Dipartimenti regionali, agli Uffici Competenti per le Operazioni (UCO) che si occupano della gestione dei fondi extraregionali, e agli Uffici speciali dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit.

29. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore della funzione pubblica e del personale oggetto di preventiva informativa sindacale, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le attività lavorative da garantire con continuità nell'interesse dell'utenza o per lo svolgimento di servizi strumentali essenziali per l'intera amministrazione, per le quali deve farsi ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente contratto collettivo.

30. Il Fondo per il trattamento accessorio del personale con la qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per l'esercizio finanziario 2015 è ridotto dell'importo di 1.000 migliaia di euro.

Art. 52

Riduzione dei costi dell'Ufficio di cui all'articolo 9, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

1. Ai componenti delle commissioni, dipendenti dell'Amministrazione regionale, di cui al comma 22, quarto periodo dell'articolo 9, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'articolo 36, comma 1, dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, nella misura prevista dall'articolo 14, comma 5, del decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, ridotta del 20%. Analoga riduzione si applica per gli altri componenti per i quali l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza.

2. Nelle more del rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali non appartenenti all'area della dirigenza, il budget assegnato a titolo di trattamento economico accessorio da corrispondere al personale del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è ridotto del 20 per cento.

Art. 53

Armonizzazione del sistema pensionistico regionale a quello statale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare il sistema pensionistico regionale a quello statale, il calcolo della quota retributiva di pensione del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 2 è effettuato in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

2. In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l'ottantacinque per cento della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni.

3. Le aliquote percentuali delle pensioni ai superstiti in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, applicate, a decorrere dall'1 gennaio 2004, sulla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono estese, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, a tutti i trattamenti di pensione di reversibilità e di pensione indiretta riferiti al personale di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

4. Il regime di cumulo di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, applicato a decorrere dall'1 gennaio 2004 ai

trattamenti dei superstiti di dipendente collocato in pensione, o deceduto, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è esteso, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, anche ai trattamenti pensionistici attribuiti a superstiti di dipendente destinatario delle citate disposizioni, collocato in pensione prima dell'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.

5. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 54

Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza

1. Ai dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 7 del presente articolo, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il novanta per cento della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

2. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di pubblicazione della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma.

3. Ai dipendenti regionali collocati in quiescenza ai sensi del comma precedente sono riconosciuti i trattamenti di pensione di cui al comma 1.

4. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in

servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione siciliana, i dipendenti che, nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine perentorio di cui al comma 2.

5. Ai dipendenti regionali collocati in quiescenza ai sensi del comma 4 sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 7 del presente articolo, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'ottantacinque per cento della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni.

6. L'amministrazione regionale può contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti.

7. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21 le parole "alla retribuzione ultima in godimento" sono sostituite dalle parole "la media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni".

8. Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati.

9. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 55

Sistema informativo regionale

1. L'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e per l'attività informatica della Regione e delle Pubbliche amministrazioni regionali, istituito nell'ambito dell'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con l'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dall'entrata in vigore della presente legge, è trasferito, unitamente al personale in servizio presso lo stesso, all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

2. Il personale dell'Amministrazione regionale con specifiche competenze informatiche in servizio presso gli assessorati regionali, è

assegnato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e per l'attività informatica della Regione e delle Pubbliche amministrazioni regionali. Le strutture intermedie dei dipartimenti regionali che svolgono competenze informatiche e/o di gestione di centri di elaborazione dati dei singoli assessorati sono soppresse.

3. Al fine di provvedere alla sostituzione del personale a tempo determinato impiegato dalla società *in house* Sicilia e-Servizi, i dipendenti regionali in possesso di specifiche competenze tecnico-informatiche, correlate alle attività della società, già assegnati all'Ufficio di cui al comma 1, possono essere utilizzati in assegnazione temporanea, ai sensi dei vigenti contratti collettivi regionali di lavoro, dalla società *in house* Sicilia e-Servizi, in base al fabbisogno dalla stessa rilevato.

4. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 le parole "Assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica" sono sostituite dalle parole "Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità".

5. Alla lettera g) del comma 1, dell'articolo 8, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole "Attività informatiche della Regione e della pubblica amministrazione regionale e locale; coordinamento di sistemi informativi". Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "Attività informatiche della Regione e della pubblica amministrazione regionale e locale: coordinamento di sistemi informativi", sono soppresse.

6. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

Art. 56

Rendicontazione e controlli spesa programmi comunitari e nazionali

1. I rimborsi ricevuti dalla Commissione europea per le spese sostenute per la copertura della quota parte degli oneri, anche accessori, relativi al personale esclusivamente impegnato in attività riferibili direttamente a preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo, certificazione e audit a valere sull'Asse dell'assistenza tecnica previsto da ciascun Programma Operativo della Regione siciliana cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei, compresi quelli per lo sviluppo rurale e per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020, vengono riversati in entrata del bilancio della Regione.

2. Le funzioni relative al controllo di primo livello sui programmi operativi regionali cofinanziati dalla Commissione europea a valere sul

FESR sono esercitate, per ciascun Centro di responsabilità, da unità operative di base del dipartimento regionale della Programmazione ubicate presso la sede del dipartimento o ufficio responsabile per l'attuazione. Per il coordinamento e la supervisione delle attività svolte da tali unità operative, il dirigente generale del dipartimento della Programmazione si avvale di una apposita struttura intermedia incardinata nel proprio organigramma. È fatto divieto di attribuire a strutture di qualsivoglia dimensione di singoli Centri di responsabilità i compiti e le funzioni di cui al presente comma.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle articolazioni degli Uffici del Genio Civile cui è demandata l'esecuzione dei controlli di primo livello sulle operazioni di competenza del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, in capo al quale sono ricondotte le relative funzioni di coordinamento.

Titolo IV

Misure per il contenimento della spesa nell'Amministrazione regionale.

Norme per l'efficientamento dei controlli sulle entrate e sulla spesa regionale.

Disposizioni finanziarie in materia di Enti regionali

Art. 57

Gestione centralizzata acquisti

1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia, al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica regionale, per gli acquisti di beni e servizi è istituito l'Ufficio "Centrale Unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", unico soggetto aggregatore per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi.

2. L'Ufficio funge da centrale unica di committenza per gli acquisti di beni e servizi oltre che per i diversi rami dell'Amministrazione regionale anche per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per gli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e per le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, ferme restando le competenze attribuite agli UREGA in materia di appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

3. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, il dipartimento regionale della Protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio Gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 e gli Uffici di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 possono ricorrere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ad apposite convenzioni,

previa deliberazione della Giunta regionale, con altre Amministrazioni pubbliche o società a partecipazione pubblica che risultino adeguate, sotto il profilo organizzativo e tecnologico, alla gestione degli appalti pubblici relativi alle richiamate attività di competenza.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia è definita la dotazione organica dell'Ufficio cui deve essere assegnato personale già in possesso di adeguata professionalità ed esperienza in materia di appalti di forniture di beni e servizi.

6. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, dalla definizione delle procedure di cui al comma precedente sono soppressi gli Uffici o strutture altrimenti denominate, in ordine ai quali sono riconducibili competenze che costituiscono duplicazione delle attività ascritte all'Ufficio "Centrale Unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", ai sensi del presente articolo.

7. La soppressione di cui al comma 6 è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, a seguito di apposita ricognizione.

8. Con decreto dell'Assessore per l'economia, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, è adottato un piano strategico degli acquisti che individua le categorie merceologiche dei beni e dei servizi di cui al comma 2. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione e gli importi, riferiti a ciascuna categoria merceologica, al di sotto dei quali può non sussistere l'obbligo del ricorso al soggetto aggregatore di cui al comma 1.

Art. 58

Nuovo assetto dell'Assessorato regionale dell'economia

1. All'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "Risparmio", sono aggiunte le parole: "Centrale unica di committenza per acquisti di beni e servizi".

2. Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituita dalla Tabella A dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, dopo le parole "Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento Bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione" sono aggiunte le parole "Controllo spesa pubblica e programmazione economica (DEF) e dopo le parole "Dipartimento regionale finanze e credito" sono aggiunte le parole "del demanio e del patrimonio". All'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "regolarità

amministrativo-contabile” sono aggiunte le parole “compresi i controlli sugli enti pubblici economici e sulle partecipate della Regione siciliana” e le parole “committenza unica per l’acquisto dei beni e dei servizi”.

3. Ogni riferimento normativo, regolamentare o amministrativo relativo alle competenze attribuite all’Assessorato dell’economia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi riferito unicamente ai dipartimenti regionali e alle altre articolazioni interne dell’Assessorato dell’economia.

4. Al fine di consentire l’immediata attuazione delle presenti disposizioni, improntate a criteri di efficienza dell’azione amministrativa e, al contempo, di contenimento della relativa spesa, la ripartizione e la modifica delle attribuzioni dell’Assessorato regionale dell’economia che scaturiscono dalla presente legge e la relativa articolazione organizzativa e funzionale delle strutture intermedie, in misura ridotta del trenta per cento, nonché degli Uffici alle dirette dipendenze dell’Assessore, sono determinati, nelle more dell’iter richiamato dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con delibera della Giunta regionale su proposta dell’Assessore per l’economia.

5. All’articolo 2, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 le parole “dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione” sono sostituite con le parole “dell’Ufficio speciale di cui al comma 6 ter dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2014 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni”.

6. Al comma 7 dell’articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole “finanze e credito” sono aggiunte le parole “e dei dirigenti responsabili degli Uffici speciali incardinati presso il medesimo”.

7. Il Ragioniere generale della regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dal presente articolo.

Titolo V

Misure in materia di uso dei beni del demanio regionale marittimo,
misure in
materia di riorganizzazione e di finanziamento delle attività
dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente e misure in materia di
gestione delle
aree naturali protette

Art. 59

Norme riguardanti l’uso dei beni ricadenti nel demanio regionale marittimo

1. I soggetti privati di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 5

ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni con la legge 4 dicembre 1993, n. 494, recepito dall'articolo 4 bis della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, detentori di concessione demaniale marittima di cui all'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 15/2005, possono su richiesta da presentare entro centocinquanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, regolarizzare la propria posizione concessoria, rimasta inevasa nel periodo 2005-2012, impegnandosi a corrispondere anticipatamente l'importo dei canoni arretrati calcolati a canone base, incrementato degli interessi legali dovuti e senza imposizione di ulteriori aggravii.

2. Gli importi derivanti dall'applicazione del comma 1, superiori a 2.500 euro, su espressa richiesta, possono essere rateizzati entro 24 mesi, previa presentazione di adeguata polizza fideiussoria.

3. Le disposizioni di cui ai commi dal 732 al 734 della legge 147/2003 si applicano a decorrere della pubblicazione della presente legge. A tal fine, entro il 30 settembre 2015, potrà essere presentata istanza per liquidare in un'unica soluzione, entro 60 giorni, le spettanze dovute per i canoni di locazione e degli indennizzi i canoni per gli specchi acquei per gli impianti produttivi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze. Qualora si scelga di rateizzare in 6 rate annuali è fatto obbligo il versamento in un'unica soluzione del 30% del canone sottoposto a dilazione.

Art. 60

Misure in materia di assetto organizzativo e finanziario dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

1. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è aggiunta la lettera:

“i) Al finanziamento dell'ARPA Sicilia per le attività di prevenzione sanitaria di competenza”.

2. All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il comma 10 è così sostituito:

“10. Salvo quanto previsto dal comma 11, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, alla stessa è assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del fondo sanitario regionale pari a 29 milioni di euro per svolgere le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie per gli anni 2016 e 2017 ed a 44,5 milioni di euro per quelli successivi, nonché una quota di finanziamento annuale delle risorse del fondo sanitario regionale proporzionale al piano delle prestazioni da negoziare anno per anno con l'Assessorato regionale della salute”.

3. Il contributo di cui al comma 9, dell'articolo 90 della legge

regionale 3 maggio 2001, n. 6, per l'esercizio finanziario 2015 è quanticato in misura pari a 11.300 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è commisurato al 10 per cento dell'importo assegnato ai sensi del comma 10 dell'articolo 90 della legge regionale n. 6/2001 come sostituito dal comma 2.

4. All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, la lettera b) del comma 6 è così sostituita:

“b) il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente. I componenti sono così designati: un membro effettivo e due supplenti dall'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, un membro effettivo dall'Assessore regionale per la salute e un membro effettivo dall'Assessore regionale per l'economia, scelti tra gli iscritti al registro previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in cinque anni. I componenti possono essere riconfermati per un solo mandato. Ai membri del collegio spetta un'indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.

Art. 61

Biglietti e servizi a pagamento nelle aree naturali protette e nei demani forestali

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Assessore per il territorio e l'ambiente emana un decreto di istituzione di biglietti e servizi a pagamento delle aree naturali protette e dei demani forestali.

Art. 62

Prove cinofile

1. Al fine di concorrere al miglioramento zootecnico degli allevamenti nazionali e regionali, oltre che alimentare il turismo nell'isola, l'assessorato regionale alle risorse agricole e alimentari può autorizzare all'interno di parchi e riserve naturali prove cinofile per soli cani da ferma, senza abbattimento a carattere nazionale o internazionale. Tali prove possono essere autorizzate esclusivamente in periodi e con modalità tali da non comportare nocimento alla fauna selvatica e sono preventivamente autorizzate dall'ente nazionale della cinofilia italiana. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta di Governo adotta un regolamento per il rilascio delle autorizzazioni.

Titolo VI

Modifiche e integrazioni di norme in materia di beni culturali.

Art. 63

Azioni di miglioramento della valorizzazione, fruizione e tutela dei luoghi della cultura. Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, è approvato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e per l'identità siciliana, sentito l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e le organizzazioni sindacali, il calendario della fruizione e degli accessi ai luoghi della cultura regionali.

2. In considerazione dell'importanza della valorizzazione del patrimonio culturale per lo sviluppo economico regionale, il calendario di cui al comma 1 assume come obiettivo prioritario la più ampia estensione dei periodi di apertura dei siti e dei musei, tenuto conto delle iniziative programmate, dei flussi di visitatori e delle risorse disponibili.

3. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 29, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana può fare ricorso, in via provvisoria e limitatamente alla pianificazione annuale delle aperture dell'anno 2015, alle procedure di cui all'articolo 40, comma 3 ter, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165.

4. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dal comma 32 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 127, sono soppresse le parole "direttamente" e "con cadenza trimestrale"; al secondo periodo del medesimo comma 1 sono soppresse le parole da "in occasione" a "più enti".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Il versamento è effettuato in forma anticipata nella misura dell'80 per cento calcolata sugli introiti dell'anno precedente, previa definizione degli interventi e progetti da realizzare. La restante quota sarà erogata a seguito di rendicontazione delle spese effettuate."

6. Per l'esercizio finanziario 2015 il 10 per cento dei proventi derivanti dai biglietti di ingresso e servizi a pagamento che affluiscono ai bilanci dei parchi di cui alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 è versato in entrata al bilancio della Regione a titolo di concorso alle spese del personale dei parchi.

7. Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel titolo secondo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con decreto dell'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana sono individuate le forme di coinvolgimento dei privati nella conservazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali nel rispetto dei principi di

trasparenza, evidenza pubblica, imparzialità, economicità e massima semplificazione. Le erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura sono introitate in apposito capitolo di bilancio e assegnate all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

8. Al fine di introdurre nuove modalità di fruizione dei beni culturali e nuove conseguenti configurazioni dei prezzi di accesso ai musei ed ai siti della cultura, comitato di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 può essere integrato fino a due esperti in economia dei beni culturali, e in economia del turismo, designati dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, senza diritto di voto e con funzioni di supporto, approfondimento e consultive. La partecipazione degli esperti è a titolo gratuito.

9. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a stipulare convenzioni con le fondazioni di cui alla legge regionale 13 luglio 1995, n. 51 per la fruizione di attività espositive negli istituti e luoghi della cultura. La convenzione può prevedere l'istituzione di un biglietto unico integrato e la percentuale di riparto sulla maggiorazione. Il Dipartimento è, altresì, autorizzato a stipulare con Enti in possesso di personalità giuridica, aventi sede in Sicilia, convenzioni finalizzate alla valorizzazione e fruizione del patrimonio librario, archivistico, storico e documentario di rispettiva pertinenza, da realizzarsi tramite i rispetti archivi, biblioteche o Centri per il catalogo e per il restauro, prevedendo accordi di collaborazione sull'utilizzo di personale in dotazione, senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 64

*Modifiche alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 in materia di composizione del Consiglio regionale dei beni culturali.
Suppressione dei comitati di gestione dei Centri regionali.*

1. Al fine di semplificare lo svolgimento delle funzioni che si intestano al Consiglio regionale dei beni culturali e le procedure di nomina dei relativi componenti, il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, come modificato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, e dall'articolo 127, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:

"2. La composizione, nel numero massimo di quindici membri, è stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, previo parere della V Commissione cultura, formazione e lavoro dell'Assemblea regionale siciliana e previa deliberazione della Giunta regionale."

2. Al primo alinea del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 sono soppresse le parole da "elabora" a "presente legge" e sostituite con "fornisce indicazioni sul".

3. Nelle more di una revisione della normativa di settore, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i Comitati di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e successive modifiche e integrazioni. Le relative funzioni sono assegnate ad un Commissario straordinario nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, senza alcun onere a carico del bilancio della Regione.

Art. 65

Modifica alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 in materia di composizione del Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi

1. Al fine di introdurre i necessari adeguamenti normativi in materia di riduzione del costo degli apparati amministrativi, in conformità di quanto previsto dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 6, comma 5, come richiamata dal comma 3, dell'articolo 22 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è sostituito dal seguente:

“1. La composizione del Consiglio del Parco, nel numero massimo di cinque membri, è stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale.”.

2. All'articolo 7, comma 1, lettera c) e all'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, le parole “Collegio dei revisori” sono sostituite con “Revisore legale”.

3. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è sostituito dal seguente:

“2. Il Revisore legale è nominato, per la durata di tre anni, fra dipendenti inclusi nei ruoli regionali, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Al Revisore legale, è corrisposto per ogni seduta il solo trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni.”.

4. Al comma 6 dell'articolo 8, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, sono soppresse le parole da “nonché” a “pubblica istruzione”.

TITOLO VII

Misure in materia di politiche attive del lavoro

Art. 66

Servizi per l'Impiego. Definizione e finalità

1. La Regione siciliana garantisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia di lavoro in regime di cooperazione attraverso la rete dei Centri per l'impiego e dei soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi

dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 67

Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle associazioni di promozione sociale

1. La Regione siciliana riconosce, promuove e valorizza il ruolo dell' associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà, libertà e pluralismo nello spirito della Costituzione dello Stato e dello Statuto regionale, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, educativo, culturale di ricerca etica e spirituale. Determina, altresì, le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione e coordinamento nei settori in cui esse operano.

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, disciplinandone le modalità di iscrizione e cancellazione e periodica revisione.

3. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per potere stipulare convenzioni con enti pubblici e per usufruire dei benefici previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VIII

Disposizioni per favorire lo sviluppo delle attività teatrali e del turismo

Riscossione Sicilia. Ulteriori disposizioni in materia di personale

Art. 68

Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS)

1. E' istituito il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS) finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza nonché l'Istituto nazionale per il dramma antico-Fondazione Onlus (I.N.D.A.) con sede amministrativa ed operativa in Siracusa.

2. Le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza, sono stabilite triennialmente, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio. Il Fondo è destinato in misura non inferiore al 50 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, articoli 5 e 6 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi per gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, dando priorità alle attività e alle performance svolte. Per i soggetti e gli organismi privati di cui al comma 2 si applicano i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dalle seguenti leggi di settore: legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.

4. Per l'accesso alle somme stanziare nel Fondo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 3 del presente articolo, dovranno documentare:

a) di avviare un percorso di risanamento finalizzato a ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle istituzioni intervenendo sulla rinegoziazione del contratto integrativo aziendale, collegandolo a criteri legati all'incremento della produttività e su tutte le altre voci di bilancio non compatibili con il pareggio strutturale dei conti;

b) a partire dall'anno 2016 di avere ottenuto nell'anno precedente, incassi non inferiori all'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo ottenuti nell'anno precedente e rispettivamente: del 10 per cento nell'anno 2016 e del 15 per cento nell'anno 2017 e seguenti;

c) il rapporto tra personale amministrativo e il personale totale non sia superiore al 40 per cento nell'anno 2015, al 35 per cento nell'anno 2016 e al 30 per cento dal 2017 in poi.

5. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato rispettivamente in 5.000 migliaia di euro e 2.500 migliaia di euro.

Art. 69

Riscossione Sicilia S.p.A

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio regionale di riscossione, il rimborso a carico della Regione delle spese di cui al comma 6 lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturate dal 2000 al 2010 nonché delle spese di notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma 7 ter dello stesso articolo 17, spettante a Riscossione Sicilia S.p.A. è riconosciuto nei limiti del credito allo stesso titolo iscritto nell'ultimo bilancio societario approvato quantificato nella misura di euro 78.674.786,00, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di riscossione introdotte con i commi da 682 a 689 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

2. Le somme oggetto di rimborso sono individuate dalla società sulla

base delle quote risultate inesigibili e/o oggetto di provvedimenti di sgravio.

3. A seguito del mancato riconoscimento del discharge per inesigibilità con provvedimento definitivo da parte del competente ufficio impositore, le somme rimborsate sono recuperate, maggiorate degli interessi legali, mediante riversamento all'entrata del bilancio della Regione. Sono parimenti recuperate mediante riversamento all'entrata del bilancio della Regione le somme rimborsate e successivamente riscosse.

4. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11, è sostituito dal seguente:

“2. Riscossione Sicilia S.p.A. compensa il debito di cui al comma precedente, pari a 40.000 migliaia di euro, con i crediti della medesima Società nei confronti della Regione, a titolo di rimborso delle, spese di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturate dal 2000 al 2010, e delle spese di notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma 7 ter dello stesso articolo 17, nei limiti dell'importo allo stesso titolo iscritto nell'ultimo bilancio approvato.”.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 40.000 migliaia di euro.

Art. 70

Disposizioni per il personale in quiescenza dell'ente acquedotti siciliani in regime di trattamento sostitutivo

1. Presso il Fondo Pensioni Sicilia è costituito il “Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione” destinato al pagamento, per il solo periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico dell'INPS ed in misura equivalente, del trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, riconosciuto con provvedimenti amministrativi i cui effetti siano antecedenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

2. Il “Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione” assicura con onere a carico dell'Amministrazione Regionale i trattamenti di pensione sostitutivi a favore del personale in quiescenza (e rispettivi superstiti) dell'EAS in liquidazione destinatari delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 al Fondo può essere trasferito personale dell'Ente Acquedotti Siciliani, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Fondo adegua il proprio Statuto alle previsioni dei commi 1, 2 e 3.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di euro 400 migliaia a copertura dei costi per gli anni 2014 e 2015, per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 270 migliaia, per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di euro 270 migliaia.

6. Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, 140 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019, 55 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021.

Art. 71

Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo"

1. Al fine di favorirne una stabile occupazione, e la fuoriuscita dal bacino "PIP Emergenza Palermo", ai soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento, istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, cui l'assegno di sostegno al reddito, nell'importo e con le modalità attualmente in godimento, viene riconosciuto, fino al 31 dicembre 2017, è attribuita, una "dote lavoro" sotto forma di voucher, pari ad euro 10.000,00.

2. La "dote lavoro" di cui al comma 1 può essere utilizzata, con le modalità che saranno stabilite con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unicamente presso un'Agenzia per il lavoro, autorizzata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed accreditata presso la Regione siciliana, selezionata attraverso procedure di evidenza pubblica.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere la corresponsione, in unica soluzione cumulativa dell'assegno di sostegno al reddito mensile in godimento nella seguente misura:

a) per l'importo corrispondente ad anni 3, al netto delle mensilità già erogate per l'anno in corso, se la richiesta è presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per l'importo corrispondente ad anni 2 se la richiesta è presentata nel termine decorrente dal 1° gennaio 2016 a non oltre il 31 gennaio 2016;

c) per l'importo corrispondente ad anni 1 se la richiesta è presentata

nel termine decorrente dallo gennaio 2017 a non oltre il 31 gennaio 2017.

Coloro che conseguono la corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione sono cancellati dall'elenco ad esaurimento e fuoriescono definitivamente dal bacino di appartenenza.

4. I soggetti, iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che non possiedono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'utilizzazione presso amministrazioni ed enti pubblici, nonché quelli esclusi dallo stesso in quanto destinatari di misure interdittive perpetue dai pubblici uffici, possono essere impegnati in specifici progetti di utilità collettiva con finalità di recupero sociale e beneficiano, per la durata delle attività progettuali avviate, di un assegno di sostegno al reddito in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti del medesimo bacino, corrisposto dall'ente utilizzatore.

5. La "dote lavoro" di cui al comma 1 è attribuita anche ai soggetti di cui al comma 4.

6. La perdita dei benefici di cui ai precedenti commi, si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi:

a) rifiuto della presa in carico presso l'agenzia di cui al comma 2;

b) rifiuto o mancata partecipazione alle obbligatorie misure di attivazione proposte;

c) il sussidio non è erogato nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone.

d) rifiuto di partecipazione alle attività di pubblica utilità loro proposte;

e) violazione delle regole di comportamento e di utile prestazione dell'attività previste nell'ambito della proposta progettuale di cui al comma 4.

7. Sono abrogati l'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, l'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 nonché ogni precedente disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nella Rubrica del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività produttive un fondo unico, di durata triennale, per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP - Emergenza Palermo". Per gli esercizi finanziari 2015-2017 è autorizzata la spesa annua di 27.000 migliaia di euro.

9. La spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 dell'articolo 34, comma 3 sexies per le finalità di cui al comma 3 *ter* della legge 28 gennaio 2014, n. 5 è ridotta di 9.000 migliaia di euro.

TITOLO IX Disposizioni varie

Art. 72 *Consorzi di ricerca*

1. All'articolo 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 dopo le parole "legge regionale 5 agosto 1982, n. 88" sono aggiunte le seguenti parole "sono destinati altresì ai consorzi agrari di Palermo e Agrigento".

Art. 73 *Aree destinate alla vendita di beni prodotti nei fabbricati utilizzati dalle imprese.*

1. Alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 18, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

"Art.18.bis - 1. All'interno delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive di cui all'articolo 1, comma 1, una quota della superficie dei fabbricati utilizzati dalle imprese. pari al cinque per cento per gli usi industriali ed al sette per cento per gli usi artigianali, può essere destinata all'attività di vendita dei beni prodotti nei medesimi fabbricati e di beni a carattere accessorio agli stessi."

Art. 74 *Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata*

1. Al comma 1 dell'art. 72 della legge regionale 19 Agosto 2014, n. 21, dopo le parole "inizio lavori" sono aggiunte le parole "e per la utilizzazione degli stanziamenti" . Al comma 2 dell' art. 72 della legge regionale 19 Agosto 2014, n. 21, dopo le parole "inizio lavori" sono aggiunte le parole "e per la utilizzazione degli stanziamenti".

2. Per le cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975 n. 79 e 5 dicembre 1977 n. 95, il termine ultimo per la utilizzazione degli stanziamenti è fissato al 31 dicembre 2016.

3. I termini di cui al comma 79 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, per l'inizio dei lavori e per la utilizzazione degli stanziamenti da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 132, ancorché scaduti sono prorogati al 31 dicembre 2016.

Art. 75 *Convenzioni per la fornitura di biomasse o materiale cippato prodotto nei boschi demaniali*

1. Il Dipartimento regionale Aziende regionale Foreste Demaniali stipula su richiesta dei rappresentanti dei Patti dei Sindaci un impegno per l'Energia (*Covenant of Mayors, Committed to local sustainable energy*) convenzioni per la fornitura di biomasse o materiale cippato prodotto nei boschi demaniali. Il costo per tonnellate verrà stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno; relativamente all'anno 2014, il suddetto costo è stabilito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Art. 76

Sostegno dei Liberi consorzi comunali a favore dei consorzi universitari e delle istituzioni culturali.

1. Ai Liberi consorzi comunali è attribuita la funzione di sostegno ai Consorzi Universitari ed alle istituzioni culturali già partecipate dalle province regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Liberi Consorzi comunali utilizzano il contributo di parte corrente assegnato dalla Regione per il loro funzionamento. Le spese destinate ai Liberi consorzi comunali ed alle istituzioni culturali hanno carattere di priorità, fatte salve le spese obbligatorie.

3. A valere su parte della disponibilità dell'UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373718, per l'esercizio finanziario 2015, al Consorzio universitario costituito dalla ex provincia regionale di Agrigento è attribuito un contributo di 800 migliaia di euro e al Consorzio universitario costituito dalla ex provincia regionale di Trapani è attribuito un contributo di 600 migliaia di euro.

Art. 77

Interpretazione dell'art. 7 della legge regionale 1 del 2014 in materia di contributi ai Gruppi parlamentari per spese di personale

1. L'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 si interpreta nel senso che lo stesso non trova applicazione per i soggetti già regolamentati, alla data d'entrata in vigore della citata legge regionale, da previgenti disposizioni emanate ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Art. 78

Interpretazione dell'art. 7 della legge regionale 1 del 2014 in materia di transito di personale fra Gruppi parlamentari

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, dopo le parole "della presente legge," sono inserite le seguenti: "nonché i contratti che dispongono il transito dei soggetti contrattualizzati da un Gruppo parlamentare all'altro,".

Art. 79

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 1 del 2014 in materia di rimborso spese e sostituzione di contratti relativi a collaboratori dei deputati regionali

1. All'articolo 8 della legge regionale n .1/2014 e' aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Per la legislatura in corso sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle previsioni e nei limiti fissati dalle disposizioni interne dell' Assemblea regionale siciliana. E' ammessa la sostituzione dei collaboratori in corso di legislatura, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro.”

Art. 80

Interpretazione dell'art. 8 della legge regionale 1 del 2014 in materia di estensione di garanzia di contratti stipulati dai Gruppi parlamentari

1. L'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, si interpreta nel senso che entro i limiti di spesa in esso stabiliti, la garanzia contrattuale prevista si estende ai rapporti contrattuali stipulati in data successiva da parte di Gruppi parlamentari n occasione di subentro, nel corso della medesima legislatura di nuovi deputati.

Art. 81

Patrocini onerosi

1. Le manifestazioni di importo complessivo non superiore a € 10.000,00 euro di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, non si includono nel calendario di cui al comma 1 del citato articolo 39.

Art. 82

Contributo di esercizio al servizio funiviario del Comune di Erice

1. Nell'ambito del Piano regionale dei trasporti previsto dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio funiviario del Comune di Erice, di cui all'articolo 5 della suddetta legge, ancorché di nuova istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso al contributo di esercizio ex articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n 68. Il contributo, che trova copertura al capitolo relativo 476521, sarà determinato utilizzando i conti economici standardizzati e i ricavi presunti già stabiliti per i servizi funiviari con D.A. N 13/3TR del 16 febbraio 1999.

2. Per le finalità dell'articolo 5, comma 1, numero 4) della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 200 migliaia di euro per l'impianto di funivia del Comune di Erice (UPB 8.2.1.3.6 cap. 476521).

Art. 83

Misure anticrisi per le imprese insediate negli agglomerati industriali e negli ex consorzi .

1. Le imprese insediate negli agglomerati industriali della Sicilia presso immobili realizzati con contributi pubblici, trasformano i contratti di locazione o concessione, sin dalla data della loro stipula, in contratti d'uso gratuito che prevedono il mantenimento dell'attività e dei livelli occupazionali.

2. I contratti che andranno registrati a cura e spese delle imprese, dovranno prevedere l'immediata risoluzione in caso di mancato svolgimento delle rispettive attività e mancato rispetto degli standard occupazionali. I consorzi e l'Irsap controllano il rispetto delle predette condizioni e in caso di riscontrato inadempimento procedono alla disdetta del contratto di comodato per procedere all'assegnazione in comodato ad altre aziende, selezionate secondo graduatorie di merito, che garantiscano più alti indici occupazionali mediante la presentazione di piani d'impresa che documentino l'impatto occupazionale, i mercati di sbocco e la capacità finanziaria per far fronte ai nuovi investimenti. Analogamente andranno stipulati i contratti per l'assegnazione degli immobili ancora liberi a nuove imprese.

3. Le imprese insediate o da insediarsi presso gli immobili degli ex Consorzi sono tenute al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria. Resta confermato il diritto di prelazione in favore delle imprese insediate in caso di vendita degli immobili. La vendita potrà avvenire anche utilizzando l'istituto della vendita con patto di riservato dominio per la durata di venti anni e con pagamento degli interessi legali maturati in sede di pagamento dell'ultima rata annuale. La valutazione dell'immobile al momento della vendita sarà pari al cinquanta per cento del valore risultante secondo i criteri previsti dalla legge. I pagamenti effettuati da imprenditori già insediati negli immobili degli ex Consorzi ASI della Sicilia, mediante il medesimo istituto del patto con riservato dominio saranno portati in compensazione e ricontrattualizzati secondo le superiori modalità.

Art. 84

Iscrizione dei Comitati Locali e Provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa al Registro regionale delle persone giuridiche e al registro regionale delle Associazioni di Volontariato

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.), i Comitati Locali e Provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio siciliano sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle persone giuridiche della Regione Siciliana alla data prevista dal medesimo articolo 1 bis e nel Registro delle Associazioni di volontariato; i Comitati

locali della dell'Associazione italiana della C.R.I costituiti dopo il 1 gennaio 2014, che siano stati riconosciuti regolarmente dal Comitato centrale della C.R.I., sono iscritti ad istanza di parte nei medesimi Registri. L'Associazione Italiana della Croce Rossa è abilitata a svolgere nella regione siciliana le funzioni previste dal comma 4 e seguenti dell'articolo 1 del Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

Art. 85

Riduzione degli oneri concessori per l'adozione di sistemi di isolamento o dissipazione sismica.

1. L'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 è così sostituito: "L'adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica nelle costruzioni sia nuove che derivanti da precedenti demolizioni comporta una riduzione pari al 20 per cento degli oneri concessori che si aggiunge a quella prevista dall' articolo 4. La medesima riduzione si applica anche nel caso di adozione di tali sistemi nell' ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente".

Art. 86

Recepimento del "decreto Cultura".